



del 18 aprile 2026



RINNOVO CONTRATTO 2025/2027

Aggiornamento dal tavolo tecnico Riunione del 16 aprile 2026

Oggi pomeriggio, presso la Funzione Pubblica, è continuato il confronto tecnico per il rinnovo del contratto triennale 2025/2027, avviato lo scorso 4 marzo.

Al momento, contrariamente a quanto aveva chiesto il SIULP nel precedente incontro, non ci sono novità da parte del Governo rispetto agli stanziamenti iniziali. Le risorse

disponibili permettono di ipotizzare un aumento medio mensile di 192,94 euro, che scende a 172,99 euro al netto dell'indennità di vacanza contrattuale. Si prevede dunque un **aumento del valore del punto parametrale**, che passerà **dagli attuali 195,50 euro a 207,00 euro**, a partire dal 1° gennaio 2027.

Tuttavia, resta da definire come utilizzare al meglio le risorse residue derivanti dallo scostamento del punto parametrale negli anni 2025 e 2026, un tema particolarmente importante anche dal punto di vista previdenziale. Attualmente, sul tavolo di confronto ci sono due possibili opzioni: la prima prevede un'erogazione "una tantum", mentre la seconda propone una soluzione più strutturata, distribuendo le risorse sul parametro, a posteriori di un'attenta valutazione delle conseguenze sul piano pensionistico.

La situazione diventa ancora più critica se consideriamo che tra le risorse previste non c'è alcun finanziamento specifico, come invece richiesto dal SIULP, per riconoscere concretamente l'impegno, la professionalità e la **specificità del lavoro** svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato. Questa mancanza è in netto contrasto con gli impegni politici annunciati in più occasioni. Per questo il SIULP ha contestato formalmente che anche durante l'incontro di oggi, la parte pubblica non ha presentato alcuna proposta di stanziamenti aggiuntivi per valorizzare la peculiarità del nostro lavoro. Senza tali risorse, sarà praticamente impossibile affrontare la parte normativa del contratto, specialmente per quegli istituti che comportano nuovi o maggiori oneri.

È stato sottolineato che il principale obiettivo del rinnovo contrattuale deve essere quello di **recuperare, o almeno ridurre, il notevole deficit di potere d'acquisto** accumulato nel tempo. Questo divario è frutto sia dei ritardi nei rinnovi contrattuali, sia dell'uso di indicatori di riferimento inadeguati, come l'indice IPCA, che non riflette realmente l'andamento del costo della vita, poiché non considera, tra l'altro, l'impatto del costo dei beni energetici importati. Di conseguenza, la quantificazione delle risorse complessive risulta ampiamente insufficiente.

In questo contesto, è stato anche ricordato che **l'ultimo intervento sulle indennità specifiche risale al 2002, ovvero ben 24 anni fa**. Una situazione insostenibile, che rende estremamente difficile, se non impossibile, trovare all'interno dell'attuale montante contrattuale risorse significative senza creare ulteriori squilibri o compromettere il futuro previdenziale.

Per queste ragioni, il SIULP ha ribadito con fermezza l'urgenza di reperire risorse aggiuntive, fondamentali non solo per migliorare gli aspetti economici e normativi del contratto, ma anche per avviare una revisione strutturale delle indennità, ferme da oltre due decenni e ormai completamente scollegate dalla realtà operativa quotidiana della Polizia di Stato. Il rischio è quello di compromettere l'esecuzione degli stessi in quanto non sostenibili per quanto vengono retribuiti, come ad esempio, i servizi di accompagnamento ed espulsione degli immigrati clandestini sul territorio nazionale.

Infine, dal punto di vista politico e sindacale, il SIULP ha richiamato con decisione il tema più sentito e imprescindibile: quello della **previdenza dedicata**. Non si tratta solo di trovare le risorse necessarie, ma soprattutto di avviare con urgenza un tavolo di confronto specifico. Senza un luogo di discussione, ogni richiamo alla tutela previdenziale rischia di rimanere privo di reale efficacia.

Tatuaggi e idoneità nei concorsi nelle forze di Polizia

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa l'avvio di un trattamento laser allo scopo di cancellare un tatuaggio, non evita l'esclusione da una selezione per entrare nelle forze di polizia, se il segno sulla pelle è ancora visibile durante la fase degli accertamenti sanitari.

Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 3563 pubblicata il 26 febbraio 2026 che ha respinto il ricorso di un candidato, escluso da un concorso per l'ingresso nella Guardia di Finanza.

Durante gli accertamenti sanitari della relativa procedura selettiva la commissione medica aveva rilevato, tra gli elementi che hanno portato alla decisione di esclusione dal concorso, la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio sinistro, ritenuto visibile con l'uniforme di servizio.

Presentando ricorso al TAR, il candidato aveva sostenuto che il tatuaggio non fosse deturpante per il corpo, né incompatibile con il decoro dell'uniforme evidenziando di aver già iniziato un trattamento laser per eliminarlo e che, dunque, trattavasi di problema ormai in via di soluzione.

I giudici del Tribunale Amministrativo, nella sentenza in commento, dopo aver ricordato che nei concorsi pubblici la disciplina fondamentale è quella contenuta nel bando, il quale stabiliva che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione quando risultano visibili con qualsiasi uniforme in uso, hanno chiarito che l'unico accertamento richiesto, per valutare l'idoneità del partecipante alla procedura selettiva – e al posto di lavoro fosse quello della visibilità del tatuaggio per chi deve indossare la divisa della Guardia di Finanza.

La possibilità di rimozione non rileva poiché i requisiti fisici, richiesti per partecipare a una procedura selettiva, devono essere posseduti in un momento preciso, che normalmente coincide con la scadenza del termine per presentare la domanda, oppure con il momento degli accertamenti sanitari.

Consentire a un candidato di regolarizzare la propria posizione dopo quel momento significherebbe introdurre una ingiustificata disparità, rispetto agli altri concorrenti che si erano presentati al concorso nel modo corretto.

Pertanto, secondo i giudici, il tatuaggio avrebbe dovuto essere già completamente rimosso al momento dei controlli medici. Il semplice avvio del trattamento laser non è sufficiente, perché il requisito richiesto dal bando non è la cancellazione futura del tatuaggio, ma la sua assenza o invisibilità al momento della verifica.

Concludendo, quindi, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data fissata dalla procedura selettiva. Non è sufficiente dimostrare che il candidato si stia attivando per adeguarsi successivamente poiché le regole contenute nel bando sono sempre vincolanti e non possono essere disapplicate o derogate dalla commissione o dal giudice, se – come in questo caso – risultano trasparenti e legittime.

False e-mail dall'Agenzia delle Entrate e AgID

È stata segnalata una truffa che si basa sull'invio di false e-mail a nome dell'Agenzia delle Entrate e di AgID per rubare credenziali di posta elettronica.

Al riguardo, il 19 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate ha diramato un avviso con cui spiega come il messaggio galeotto venga correttamente intercettato e classificato come spam solo per i primi tre recapiti. Dal quarto invio in poi, lo stesso messaggio riesce a superare i controlli e a collocarsi nella casella principale del destinatario.

L'email fraudolenta ha una formattazione curata e un linguaggio verosimile che la rendono convincente per un utente non esperto. Il segnale di riconoscimento più affidabile è l'indirizzo completo del mittente: il nome visualizzato — il cosiddetto display name — può sembrare legittimo, ma l'indirizzo reale associato appartiene al dominio @propiski.com, che non ha alcun legame con l'Agenzia delle Entrate né con AgID. Anche il link nel corpo del messaggio si riferisce a siti esterni come sushicool.net, del tutto estranei alle due istituzioni.

Cliccando sul link, la vittima viene reindirizzata su una falsa pagina di accesso che riporta il logo di AgID e richiama visivamente l'interfaccia SPID. Inserendo le credenziali di posta elettronica, i dati vengono trasmessi direttamente ai truffatori. Per mascherare l'avvenuto furto e non insospettire la vittima, il sistema reindirizza poi automaticamente al vero sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), simulando un generico errore tecnico. Chi non è esperto attribuisce il mancato accesso a un normale malfunzionamento del portale, senza sospettare che le proprie credenziali siano già state sottratte. L'Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare immediatamente questi messaggi senza cliccare su alcun link e senza inserire credenziali in nessuna pagina raggiunta tramite e-mail.

La regola pratica più efficace è verificare sempre l'indirizzo completo del mittente, non solo il nome visualizzato: qualsiasi dominio diverso da agenziaentrate.gov.it è un segnale di allarme. In caso di dubbi sull'autenticità di una comunicazione, l'Agenzia invita a consultare la sezione "Focus sul phishing" del portale istituzionale agenziaentrate.gov.it, oppure a rivolgersi direttamente all'Ufficio territorialmente competente.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[13/04 - FRONTEX SNE 2026/04](#)

[14/04 - FRONTEX - Selezione del personale per l'impiego nello "Standing Corps"](#)

[17/04 - pubblicazione delle vacanze presenti negli organici delle Sezioni di PG](#)

[17/04 - Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del 30° corso di specializzazione per conduttore cinofilo antidroga della Polizia di Stato](#)

[17/04 - Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del "23° corso di specializzazione per conduttore cinofilo antiesplosivo della Polizia di Stato"](#)

Legittimità dei filmati che riprendono le forze dell'ordine

Secondo la normativa vigente non è vietato filmare le forze dell'ordine quando operano in luoghi pubblici, ma se i filmati vengono pubblicati, è necessario che i volti o altri elementi identificativi siano oscurati o resi irriconoscibili. La pubblicazione senza oscuramento è ammessa solo per esercizio di cronaca/diritto di critica (es. casi di abusi), rispettando essenzialità e interesse pubblico.

La ripresa non è mai consentita se esiste un espresso divieto dell'Autorità pubblica (es. zone di sicurezza o operazioni delicate).

L'appartenente alle forze dell'ordine la cui immagine venga diffusa senza l'oscuramento del volto e dei dati identificativi può agire per rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere rimozione immediata del video e agire in sede civile per il risarcimento danni ai sensi dell'art. 10 del Codice Civile, se la pubblicazione ha arrecato pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione.

Inoltre, la diffusione illecita del video che ritrae l'Agente può configurare anche diversi reati, a seconda del contesto:

a) Trattamento illecito di dati personali: Il volto di un agente è considerato un dato personale. La sua diffusione senza un reale interesse pubblico (che un controllo di routine spesso non costituisce) può integrare questo reato (art. 167 del Codice della Privacy).

b) Diffamazione aggravata: Se il video è accompagnato da commenti o descrizioni che ledono l'onore o la reputazione dell'agente, si può procedere per diffamazione, aggravata dall'uso dei social media.

c) Rivelazione di segreto d'ufficio o di Stato: In casi specifici in cui le riprese avvengano in circostanze espressamente vietate dall'Autorità per motivi di sicurezza, la diffusione può portare a denunce più gravi.

Infine, l'agente può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che può imporre il blocco della diffusione del video e erogare le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi ha pubblicato il contenuto illecitamente.

Il tema del diritto alla privacy e dei limiti dei poteri delle forze dell'ordine è da tempo al centro del dibattito pubblico e una delle domande più frequenti riguarda proprio la possibilità, soprattutto nel corso di un servizio operativo, di chiedere a un cittadino di cancellare una foto o un video.

Formalmente un ordine di cancellazione di una foto, senza un motivo preciso sarebbe illegittimo e, pertanto, non vincolante. Tuttavia, quando una foto o un video potrebbero rappresentare un elemento utile rispetto alla necessità di effettuare un'indagine, la procedura corretta impone di sequestrare il dispositivo. Solo in questo modo il materiale può essere analizzato e utilizzato come prova.

Secondo la legge (art. 354 cod. proc. pen.), la polizia può intervenire senza l'autorizzazione del pubblico ministero in caso di urgenza, cioè quando non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ciò accade, ad esempio, quando il dispositivo costituisce corpo del reato, cosa pertinente al reato, ovvero contiene elementi utili a ricostruire i fatti.

Nel verbale di sequestro, di cui viene consegnata copia all'interessato, sarà indicato il precipuo motivo del sequestro stesso. Il verbale deve poi essere trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero, il quale ha altre 48 ore per convalidare o annullare il sequestro.

La giurisprudenza (Cass., 13 ottobre 2025, n. 33657) ha precisato che il sequestro di uno smartphone è legittimo solamente se l'autorità procedente individua specificamente i dati che si intendono acquisire all'interno del dispositivo ai fini dell'accertamento del reato.

Il sequestro dello smartphone è sempre legittimo quando un soggetto viene colto in flagranza di spaccio di droga, essendo utile a rintracciare contatti, chat o messaggi legati all'attività illecita; quando un individuo viene sorpreso a conservare contenuti pedopornografici sul computer o sul telefono, il sequestro consente di acquisire prove decisive per l'indagine.

Senza un provvedimento di sequestro, un ordine di cancellazione non avrebbe alcun fondamento giuridico e potrebbe esporre a conseguenze penali e disciplinari. Peraltro, obbligare qualcuno a eliminare un contenuto significherebbe distruggere una potenziale prova, con il rischio di compromettere la stessa attività investigativa.

In caso di sequestro la legge non impone a una persona indagata l'obbligo di fornire la password o le credenziali di accesso al dispositivo. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'indagato può legittimamente rifiutare di sbloccare il telefono senza che ciò comporti conseguenze penali.

Non più obbligatoria la conservazione delle ricevute Pos

Dal decorso mese di marzo non è più obbligatorio conservare, per dieci anni, le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos.

Il principio è contenuto nell'art. 8 del decreto Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio scorso che introduce la digitalizzazione delle ricevute Pos con l'aggiornamento del sistema che consentirà un'integrazione tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli dei corrispettivi trasmessi telematicamente garantendo la tracciabilità delle operazioni e rendendo superflua la conservazione materiale della ricevuta cartacea emessa dal Pos. Per dimostrare l'avvenuto pagamento, saranno sufficienti:

- la documentazione bancaria (estratti conto, movimenti carta);
- le comunicazioni inviate da banche e intermediari finanziari;
- i tracciati digitali contenenti i dati della singola operazione.

Non a caso, il decreto Pnrr stabilisce espressamente che tali comunicazioni, anche in formato elettronico, potranno sostituire la ricevuta cartacea, a patto che contengano tutte le informazioni relative alla transazione e siano pienamente consultabili.

La novità riguarderà esclusivamente la ricevuta Pos, mentre resteranno pienamente obbligatori scontrini fiscali, ricevute fiscali e fatture. Il motivo è semplice: scontrino o fattura continuano a essere il documento fiscalmente rilevante, che certifica l'operazione ai fini IVA e delle imposte dirette. Mentre, come sopra accennato, il "talloncino" del Pos è solo la prova del mezzo di pagamento utilizzato.

Un altro punto particolarmente rilevante per i contribuenti riguarda le detrazioni fiscali nel modello 730. In molti casi, ad es. per spese sanitarie o altre spese detraibili, la legge richiede che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. Fino ad oggi, per prudenza, molti contribuenti conservavano sia lo scontrino sia la ricevuta Pos. Ebbene, con le nuove regole del decreto Pnrr, per beneficiare della detrazione fiscale sarà sufficiente conservare lo scontrino o la fattura, nei quali è già indicata la modalità di pagamento e poter dimostrare la tracciabilità tramite i movimenti bancari.

In sostanza, la ricevuta Pos diventerà superflua, perché la prova dell'operazione di pagamento potrà essere fornita attraverso la documentazione digitale della banca.

Le novità all'insegna della digitalizzazione non riguarderanno soltanto i pagamenti nei negozi, ma anche quelli effettuati verso la Pubblica Amministrazione tramite canali elettronici, come il sistema pagoPA. Infatti, il decreto prevede che non sarà più obbligatorio conservare la versione cartacea della ricevuta di pagamento. Parallelamente, l'amministrazione pubblica sarà obbligata a verificare l'avvenuto versamento, consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale.

In altre parole, l'ente non potrà più chiedere al cittadino di esibire la ricevuta cartacea per dimostrare il pagamento, neppure a fini fiscali o per il riconoscimento di una agevolazione. Meno burocrazia, quindi, perché la verifica dovrà avvenire attraverso i sistemi digitali già disponibili.

Nuove tutele in materia di disabilità dal 2026

Nel 2026 alle tutele ormai stabilizzate dopo il Dlgs 105/2022 si affiancano la Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, le nuove ore di assenza retribuita introdotte dalla Legge 106/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, e la riforma del percorso per ottenere il riconoscimento della disabilità.

I permessi retribuiti della Legge 104 continuano a spettare ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e a chi assiste un familiare con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

In base al Dlgs 105/2022, non esiste più il vincolo del referente unico dell'assistenza. Questo significa che i tre giorni mensili possono essere fruiti da più aventi diritto in modo alternato per la stessa persona con disabilità grave, senza moltiplicare il monte complessivo dei giorni. Resta inoltre possibile per lo stesso lavoratore assistere più familiari, nei limiti e con i requisiti di parentela previsti dalla normativa.

Per il lavoratore con disabilità grave i permessi restano alternativi tra loro: si possono usare tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, oppure due ore di permesso giornaliero, che diventano una sola ora quando l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore. La scelta resta personale e non si cumula con le altre modalità per lo stesso mese.

Il caregiver familiare, invece, può cumulare i permessi quando assiste più soggetti con disabilità grave, ma solo nei casi consentiti dalla legge e senza uscire dal perimetro dei rapporti di parentela richiesti.

Allo stesso tempo, il lavoratore con disabilità grave può essere assistito da un altro familiare avente diritto, perché i permessi del disabile per sé e quelli del caregiver per l'assistenza non devono necessariamente coincidere.

Con le nuove tutele della Legge 106, dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure, riconosciute ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 74% dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti, oltre che ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni.

Queste ore non sostituiscono i tre giorni mensili della 104 e non ne cambiano i requisiti, ma si aggiungono alle tutele già esistenti. Chi rientra nella platea della Legge 106 può quindi affiancare questa nuova finestra di assenza alle tutele ordinarie, mentre gli altri continuano a muoversi nel perimetro tradizionale della 104.

Il congedo straordinario biennale resta una delle tutele più rilevanti per chi assiste un familiare con disabilità grave convivente. La platea allargata dal Dlgs 105/2022 è ormai consolidata anche nel 2026 e comprende, in cima all'ordine di priorità, non solo il coniuge o la parte dell'unione civile convivente, ma anche il convivente di fatto.

La durata massima continua a essere di due anni nell'arco della vita lavorativa, fruibile anche in modo frazionato ma non a ore. Il beneficio spetta ai caregiver e non al lavoratore disabile per sé stesso, richiede la convivenza con la persona assistita e continua a seguire l'ordine di priorità fissato dalla normativa e dalle istruzioni INPS.

Tra le misure economiche che ruotano attorno al sistema di tutele della disabilità, nel 2026 resta centrale l'indennità di accompagnamento, rivalutata a 551,53 euro al mese nel 2026.

A questa si affianca, ma solo per una platea molto selettiva, la Prestazione Universale prevista dal Decreto Anziani che resta sperimentale fino al 31 dicembre 2026 ed è destinata agli over 80 con bisogno assistenziale gravissimo, titolari di accompagnamento e con ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro. La quota integrativa può arrivare a 850 euro al mese ed è vincolata al pagamento di lavoro di cura o servizi qualificati.

Restano, inoltre, le altre tutele lavorative collegate alla 104 per i caregiver familiari. Chi assiste un congiunto con disabilità grave conserva, nei limiti organizzativi previsti dalla legge, il diritto a non essere trasferito senza consenso e a chiedere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita.

Per accedere ai benefici serve sempre il verbale che attesta la disabilità grave e la relativa domanda all'INPS. Sul piano pratico, la comunicazione al datore di lavoro si fonda sul riconoscimento già validato dall'Istituto e resta il

passaggio essenziale anche nel 2026, mentre la nuova sperimentazione della riforma della disabilità incide soprattutto sul certificato medico introduttivo e sulla fase di avvio della pratica. Resta ferma anche la regola sul ricovero a tempo pieno, che in via generale esclude permessi e congedo straordinario quando la persona assistita è ospitata in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa. Le eccezioni oggi riconosciute restano queste:

- il ricovero si interrompe per visite o terapie esterne debitamente certificate;
- la persona assistita è in stato vegetativo persistente oppure con prognosi infausta a breve termine;
- la struttura sanitaria richiede in modo documentato la presenza del familiare.

Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità è entrata in una nuova fase sperimentale con l'allargamento a 60 province del nuovo iter gestito dall'INPS. La novità, per ora, riguarda soprattutto il procedimento di accertamento e la presentazione del certificato medico introduttivo, che in questi territori dà avvio alla valutazione di base.

Responsabilità del conducente in caso di Pedone investito

In caso di investimento di pedone l'articolo 2054 del Codice Civile, stabilisce una presunzione di colpa quasi assoluta a carico del conducente del veicolo, obbligandolo a risarcire il danno "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). In pratica, si presume che la responsabilità dell'incidente sia al 100% del guidatore, a meno che quest'ultimo non riesca a fornire una prova schiacciante del contrario.

Secondo la giurisprudenza, allo scopo di ipotizzare una qualche corresponsabilità del pedone, non è sufficiente una qualsiasi infrazione o anomalia nella condotta del pedone ma occorre un comportamento talmente improvviso e inatteso da rendere l'impatto materialmente inevitabile anche per il guidatore più prudente.

Oltre a dimostrare il rispetto dei limiti di velocità e delle regole del codice della strada, il conducente deve provare, attraverso elementi concreti e inequivocabili, che l'incidente si è verificato per cause a lui non imputabili, trovandosi nell'impossibilità oggettiva di scongiurare l'evento (Cass. Pen., Sez. 4, N. 29153 del 18 luglio 2024).

La questione della corresponsabilità del pedone, nota come concorso di colpa (disciplinato dall'art. 1227 c.c.), emerge solo in circostanze molto specifiche ed eccezionali. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente che il pedone abbia tenuto una "condotta anomala" o abbia violato una norma del Codice della Strada. Perché si possa parlare di corresponsabilità, il comportamento del pedone deve aver assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità, ponendosi come la causa esclusiva dell'incidente. La Cassazione ha specificato che la condotta del pedone deve rappresentare una "causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (Cass. Pen., Sez. 4, N. 13156 del 4 aprile 2025).

Per comprendere a fondo quando la responsabilità del conducente può essere attenuata, è fondamentale definire cosa si intenda per "condotta imprevedibile". La giurisprudenza, come nel caso analizzato dal Tribunale di Nola (sentenza n. 2403 del 16 settembre 2025), ha specificato che l'imprevedibilità non coincide con la mera irregolarità del comportamento. Un comportamento è imprevedibile quando si pone al di fuori di ogni schema logico e di ogni dovere di attenzione che si può pretendere da un guidatore. Nel contesto della circolazione stradale vige il "principio di affidamento", secondo cui ogni utente può confidare nel fatto che gli altri si comportino correttamente. Tuttavia, questo principio è temperato da una regola opposta: l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025).

Di conseguenza, l'attraversamento di un pedone, anche fuori dalle strisce, è da considerarsi prevedibile in un centro abitato, in orario diurno o in prossimità di negozi, fermate di mezzi pubblici o incroci (Cass. Pen., Sez. 4, N. 20893 del 4 giugno 2025). In tali situazioni, il conducente ha un dovere di vigilanza e prudenza rafforzato e non può invocare la semplice imprudenza del pedone per liberarsi dalla responsabilità.

Ciò significa che una velocità, seppur inferiore al limite, può essere ritenuta inadeguata e colposa se le condizioni concrete (scarsa visibilità, strada bagnata, centro abitato) richiedevano un'andatura ancora più moderata (Cass. Pen., Sez. 4, N. 35647 del 29 settembre 2021). Il conducente ha l'obbligo di "vigilare al fine di avvistare il pedone", poiché tale avvistamento implica la percezione di una situazione di pericolo che impone di adottare ogni accorgimento utile, incluso l'arresto della marcia (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025). Se il guidatore non pone in essere le manovre necessarie pur avendone la possibilità, la sua responsabilità è affermata.

Un riferimento normativo determinante per valutare il comportamento del pedone è l'articolo 190 del Codice della Strada. Questa norma detta le regole che i pedoni devono seguire quando circolano sulla strada. Tra le varie prescrizioni, stabilisce che:

- i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
- qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.

Quest'ultima regola è stata al centro della vicenda esaminata dal Tribunale di Nola. Il fatto che il pedone investito stesse rispettando proprio questa norma è stato l'elemento che ha permesso di escludere in modo categorico il suo concorso di colpa. Il suo comportamento, lungi dall'essere imprevedibile, era perfettamente conforme alla legge. Ciò dimostra come la valutazione del giudice non sia astratta, ma si basi sull'analisi concreta della situazione e sul rispetto delle norme.

In sintesi, il concorso di colpa del pedone è escluso, e la responsabilità è attribuita interamente al conducente, in tutte le situazioni in cui la condotta del pedone, per quanto irregolare (ad esempio, attraversamento fuori dalle strisce), non possa essere considerata eccezionale, atipica e del tutto imprevedibile. La responsabilità rimane integralmente in capo al conducente se:

- l'attraversamento del pedone, sebbene imprudente, era ragionevolmente prevedibile in base al contesto (centro abitato, presenza di edifici, condizioni di traffico) (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025);
- il conducente teneva una velocità che, sebbene entro i limiti, non era adeguata alle condizioni concrete della strada, del traffico e della visibilità (Cass. Pen., Sez. 4, N. 20893 del 4 giugno 2025);
- il conducente ha avuto la possibilità materiale di avvistare il pedone e di percepire la situazione di pericolo, ma non ha adottato le misure necessarie per evitare l'impatto (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

SAGIFIN

MEDIAZIONE CREDITIZIA

PROMO
FLASH

FINO AL
30 APRILE 2026

PRESTITO
OGGI,
PRIMA RATA
A LUGLIO.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 16/2026 del 18 Aprile 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123